

Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 17 di data 30.12.2015.

Oggetto: Parziale modifica delibera n. 15 dd. 27.11.2015 avente ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI PUBBLICA LETTURA CON IL COMUNE DI FONDO."

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente:

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione n. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Dato atto che ai sensi delle lett. J) "Attività culturali e/o gestione dei beni culturali" della convenzione tra i Comuni di ROMENO, CAVARENO, SARNONICO, RONZONE E MALOSCO per il trasferimento di competenze ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA si stabilisce che: I Comuni trasferiscono all'Unione la gestione delle attività culturali e dei beni culturali, ivi compresa la gestione dei punti lettura.

Ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Sarnonico n. 45 di data 11.10.2012 si attivava un servizio di pubblica lettura, nella forma del punto di lettura, presso il comune di Sarnonico e si approvava lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione di un servizio bibliotecario intercomunale di pubblica lettura sul territorio del Comune di Sarnonico e per gli anni 2012 - 2015 ed inoltre si autorizzava il Sindaco alla stipula della convenzione con il Comune di Fondo;
- il Comune di Fondo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 03.10.2012 ha approvato lo schema di convenzione, con il Comune di Sarnonico, per l'attivazione del servizio di cui sopra;
- in data 12 ottobre 2012 veniva stipulata la convenzione tra il comune di Fondo ed il comune di Sarnonico per il punto lettura Rep. n. 23 Atti Privati del comune di Fondo.

Atteso che la convenzione è scaduta in data 11.10.2015.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15 del 27 novembre 2015 avente ad oggetto **"APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI PUBBLICA LETTURA CON IL COMUNE DI FONDO."** con la quale si stabilì, fra l'altro, di approvare l'Allegato A), schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione di un servizio bibliotecario intercomunale di pubblica lettura sul territorio del Comune di Sarnonico e per gli anni 2015 - 2018, che firmato dal segretario comunale, forma parte integrante e sostanziale del provvedimento ;

visto in particolare l'art. 3 del suddetto schema di convenzione che testualmente recita : “ *La presente convenzione ha effetto, previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti, ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi Comuni contraenti che autorizzano la stipulazione della presente convenzione;*

b) *la presente convenzione dura 3 (tre) anni, salvo risoluzione consensuale da parte di entrambe i contraenti;*

c) *eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa;*

d) *in caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte del Comune servito, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al Comune servente la quota parte degli oneri per il personale, come calcolata al precedente art. 2 comma e), per la durata dell' eventuale messa in disponibilità del personale a seguito della riduzione del servizio.*

Tale quota non è dovuta nel caso in cui il personale in esubero venga utilizzato in altri servizi di pari qualifica del Comune servente, o nel caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte del Comune servente;”

visto che, successivamente, con deliberazione n. 65 dd. 22 dicembre 2015 , il Consiglio Comunale di Fondo , fra l'altro , approvava lo schema di convenzione che all'art. 3 testualmente prevede : “*La presente convenzione previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti ha effetto per anni tre decorrenti dalla scadenza della precedente convenzione e quindi fino al giorno 11 novembre 2018 .;*

a) *la presente convenzione dura 3 (tre) anni, salvo risoluzione consensuale da parte di entrambe i contraenti;*

b) *eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa;*

c) *in caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte del Comune servito, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al Comune servente la quota parte degli oneri per il personale, come calcolata al precedente art. 2 comma e), per la durata dell' eventuale messa in disponibilità del personale a seguito della riduzione del servizio.*

Tale quota non è dovuta nel caso in cui il personale in esubero venga utilizzato in altri servizi di pari qualifica del Comune servente, o nel caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte del Comune servente;”

Ritenuto pertanto necessario modificare la propria precedente deliberazione , limitatamente all'art. 3 dello schema di convenzione, nella necessità di doverlo uniformare a quello approvato dal C.C. di Fondo con delibera n. 65 di data 22 dicembre 2015 ;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 lettera g) del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L - T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Vista la L.P. 03 ottobre 2007 n. 15 “Disciplina delle attività culturali,

Visto il DPP 27 novembre 2012 n. 24-99/Leg che approva il Regolamento concernente “Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del sistema bibliotecario trentino”;

Con 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di modificare parzialmente la propria precedente deliberazione n. 15/2015 per quanto esposto in premessa, e in particolare l'art. 3 dello schema di convenzione come segue:

Art. 3

“La presente convenzione previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti ha effetto per anni tre decorrenti dalla scadenza della precedente convenzione e quindi fino al giorno 11 novembre 2018 .;

a) *la presente convenzione dura **3 (tre) anni**, salvo risoluzione consensuale da parte di entrambe i contraenti;*

b) *eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa;*

c) *in caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte del Comune servito, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al Comune servente la quota parte degli oneri per il personale, come calcolata al precedente art. 2 comma e), per la durata dell' eventuale messa in disponibilità del personale a seguito della riduzione del servizio.*

Tale quota non è dovuta nel caso in cui il personale in esubero venga utilizzato in altri servizi di pari qualifica del Comune servente, o nel caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte del Comune servente;”

2. Di confermare quanto già precedentemente deliberato con il proprio precedente provvedimento n. 15 dd. 27.11.2015
3. Di trasmettere ad intervenuta esecutività copia della presente deliberazione, unitamente agli atti con essa approvati, al Comune di Fondo, per gli adempimenti di competenza.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.